



Regione Siciliana

I. C. S. "DA VINCI L. – CARDUCCI G."

Via Ferdinando Di Giorgi, 48 - 90145 – Palermo - TEL. 091 7285152

e-mail: paic8ak004@istruzione.it -sito web: www.icdavincicarducci.edu.it

I. C. S. - "L. DA VINCI - G. CARDUCCI"-PALERMO

Prot. 0001787 del 06/04/2020

01-01 (Uscita)

A tutti i Docenti
Al personale ATA
Agli alunni
Alle famiglie
Al DSGA
Al Sito web

Oggetto: Disposizioni organizzative per la proroga delle attività didattiche e dei servizi amministrativi in modalità agile, ai sensi del DPCM del 1/04/2020 e dell'Ordinanza n. 13 del 1/04/2020 del Presidente della Regione Sicilia

VISTO	il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTA	la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
VISTO	il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;
CONSIDERATO	che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
VISTA	la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020-03-09 nella quale viene previsto che <i>spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU,</i>

	<i>adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;</i>
VISTA	la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279/08.03.2020;
VISTO	<i>l'art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;</i>
CONSIDERATO	che lo <i>smart working</i> è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio
VISTA	la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito l'obiettivo <i>di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;</i>
VISTO	<i>l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Principio ripreso dalla nota MIUR 351/12.03.2020;</i>
VERIFICATO	come previsto nella suddetta nota, che non vi sono <i>attività indifferibili da rendere in presenza</i> , avendo la presente istituzione organizzato l'erogazione dei servizi amministrativi tramite prestazioni lavorative in forma di <i>smart working</i> , in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, come da comunicazione in modalità semplificata prodotta al Ministero del lavoro https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/
VISTA	la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce <i>la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;</i>
VISTA	la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che <i>le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;</i>
VISTA	la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che <i>le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al</i>

	<i>pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);</i>
CONSIDERATO	che il servizio di ricevimento dell'utenza, per motivi di sicurezza, è già sospeso a favore di forme di assistenza virtuale on-line con la previsione di eventuali appuntamenti in presenza per casi urgenti non diversamente gestibili ;
CONSIDERATO	che è persistente lo stato di pandemia come dichiarato dall'OMS in data 11/3/2020;
CONSIDERATO A	la necessità di dover continuare a far fronte a situazioni di tipo eccezionale per il tempo in cui le stesse si renderanno necessarie con l'adozione di provvedimenti atti a prevenire il contagio da Covid-19, tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;
VISTO	l'art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR);
VISTO	l'art.396, comma 2, lett. I), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;
VISTO	il comma 4, dell'art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
VISTO	il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
VISTA	la Legge 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
VISTO	l'art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
VISTO	Il D.L. n. 18 del 17/03/2020 <i>"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"</i>
VISTA	La nota MIUR n. 388 del 17/03/2020 <i>"Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza"</i>
VISTA	La nota MIUR n. 392 del 18/03/2020 <i>"emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni Scolastiche"</i> .
VISTO	Il DPCM 1/04/2020 che proroga ulteriormente a far data dal 3/04/2020 le misure di contenimento già adottate;
VISTA	L'Ordinanza contingibile ed urgente n. 3 del 01/4/2020, emanata dal Presidente della Regione siciliana, che detta <i>"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.</i>

	833 in materia di igiene e sanità pubblica” da applicarsi sino alla data del 15/04/2020;
VERIFICATO	Che l'organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio dal momento che il personale di segreteria, già abilitato a lavorare in remoto sugli applicativi in dotazione alla scuola, continuerà a prestare il proprio servizio in modalità agile;
CONSIDERATO	che la presente istituzione scolastica sta garantendo a pieno regime il servizio d'istruzione attraverso alcune delle piattaforme on-line, consigliate dal MIUR come si evince dal sito dello stesso, dedicato alla DaD;
VISTO	Il D.A. 1795 del 9/05/2019 di determinazione del calendario scolastico per le scuole della Sicilia – A.S. 2019/20 che sospende le lezioni dal 9 al 14/04/2020 per festività pasquali;
A TUTELA	della salute pubblica di tutto il personale dell'istituto;

DECRETA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti:

- 1. la proroga della chiusura della presente istituzione scolastica e la prosecuzione della attività in modalità agile sino alla data del 15/04/2020;**
- 2. la sospensione delle lezioni anche in modalità agile dal 9 al 14/04/2020 per festività pasquali.**

Il presente provvedimento viene pubblicato:

- all'albo pretorio on line della presente istituzione scolastica www.icdavincicarducci.edu.it per 10 giorni;
- sull'home page del sito istituzionale per renderlo accessibile a chiunque ne abbia interesse.

Viene altresì comunicato a tutto il personale attraverso la posta elettronica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa. Evelina Maffey
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93